



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

CONTRATTO DI CONCESSIONE

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge,

II COMUNE DI REGGIO EMILIA (di seguito denominato Concedente), con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, codice Fiscale e partita IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dal dr. Alberto Prampolini, nato a il (Codice Fiscale), in qualità di dirigente del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 174342 del 29/10/2020, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 59 dello Statuto comunale e 33 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Concede in uso

alla Società B.I. - Beni Immobili S.p.A. (di seguito denominata Concessionaria), con sede legale in Sassuolo (Mo), in via Racchetta n. 2, int. 22, codice Fiscale e partita IVA 00907260368, legalmente rappresentata dal dott. Andrea Zannoni, Codice Fiscale, in qualità di presidente del C.d.A. della Società B.I. - Beni Immobili SpA.

L'immobile di seguito descritto ai seguenti patti e condizioni:

1. Oggetto della concessione

Striscia di terreno di circa mq. 90 di proprietà comunale adibita a parcheggio pubblico pertinenziale all'immobile ad uso direzionale-commerciale sito a Reggio Emilia in via Fratelli Cervi n. 2, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia al Foglio 123 col mappale 6, come da planimetria allegata sotto la lettera "A";

2. Durata della concessione

La presente concessione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 01/07/2023 e scadenza al 30/06/2029, rinnovabili alla scadenza nei modi e con i costi che l'Amministrazione deciderà. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, scaduto tale termine la concessione si riterrà decaduta.

Resta comunque intesa la facoltà del Concedente di interrompere la concessione in qualsiasi momento, anche prima della sua naturale scadenza, per motivi di pubblico interesse o in caso di accertate violazioni agli impegni sottoscritti, il tutto a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC da inviarsi con preavviso di mesi 6 (sei) rispetto alla prevista data di risoluzione del rapporto.

Con analoghe formalità e tempi di preavviso il Concessionario potrà attuare la riconsegna anticipata dell'area. L'eventuale risoluzione anticipata della concessione non potrà costituire motivo di risarcimento e/o indennizzo a favore della controparte, per nessun motivo.

3. Corrispettivo della concessione

Il canone di concessione viene fissato in Euro 370,00 annui, da versare in unica rata anticipata al 1/01 di ogni anno su specifica richiesta del Comune (Concedente) a mezzo di procedura PagoPa.

Per il periodo di occupazione pregressa relativa al periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2023, il Concessionario verserà un indennizzo forfettario di Euro 185,00 su richiesta del Comune, con le stesse modalità di cui sopra.

Decorsi 15 gg. dalla scadenza indicata sul titolo d'incasso, il mancato pagamento (totale o parziale) del canone dovuto, costituisce in mora il Concessionario, ai sensi dell'art. 1219 del C.C., in ogni caso e qualunque ne sia la causa.

4. Norme d'utilizzo

Il Concessionario è già immesso nella disponibilità dell'area in forza della cessata concessione giunta a scadenza, pertanto dichiara di conoscerne le attuali condizioni, impegnandosi a mantenere la destinazione d'uso dichiarata all'art. 1.

Il Concessionario provvederà a propria cura e spese alla sorveglianza, manutenzione e pulizia costante dell'area, sollevando il Comune da qualsiasi obbligo o responsabilità al riguardo.

5. Divieto di sub-concessione

È espressamente vietata la sub-concessione dell'area in oggetto.

Resta inteso inoltre che la concessione è rilasciata esclusivamente a favore del concessionario titolare, pertanto non potrà essere ceduta a terzi per eventuale alienazione (o cambio di gestione) dell'immobile confinante con la proprietà comunale, nè trasmessa ad altri per nessun motivo. Qualora gli eventuali successori o aventi causa intendano subentrare nell'esercizio della concessione, dovranno rivolgersi direttamente al Concedente, che potrà riconoscere l'eventuale volturazione.

6. Modalità di riconsegna

Al cessare della concessione, il terreno dovrà essere restituito al Comune nello stato in cui si trovava prima del conferimento in uso di cui alla scrittura in oggetto e precedenti.

7. Responsabilità

Di qualsiasi danno, senza alcun riguardo alla sua natura ed ammontare, che a seguito del rilascio della concessione in argomento dovesse derivare a Terzi, dovrà rispondere in proprio soltanto il Concessionario, che dovrà pertanto mantenere indenne il Concedente e farsi carico di tutte le spese che il Concedente stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di qualsiasi natura, compreso l'importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere giudiziario.

8. Decadenza della concessione

La concessione potrà essere revocata in caso di mancato pagamento del canone entro 10 gg. dalla data prevista e/o di mancata osservanza da parte del soggetto beneficiario, delle condizioni d'uso imposte nella scrittura.

9. Riservatezza e trattamento dati personali

- Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa

autorizzazione dell'Amministrazione o della Ditta Concessionaria.

- L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
- L'obbligo di cui ai commi precedenti non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai punti sopra e risponde per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- In caso di accertata inosservanza degli obblighi descritti sopra, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando l'obbligo per il Concessionario di risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal concessionario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
- Una Parte non potrà conservare copia di dati e programmi

dell'altra Parte, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del presente contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'altra Parte.

- Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

10. Spese contrattuali

Il presente atto, da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro, è soggetto all'imposta di bollo ex art.11 – titolo II del D.P.R. 642/72.

Le spese inerenti all'imposta di bollo sono a carico del Concessionario, mentre quelle inerenti alla registrazione sono a carico della parte che intendesse avvalersene.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Concessionario

B.I. - Beni Immobili SpA

Dr. Andrea Zannoni

Il Concedente

COMUNE di Reggio Emilia

Dr. Alberto Prampolini